

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 90 DEL 04/02/2021

Il Direttore Direzione Amministrativa Territoriale di concerto con il Direttore Dipartimento Salute Mentale;

Avuto presente che tra le funzioni svolte da questa Azienda vi sono anche il servizio di residenzialità e semiresidenzialità per utenti adulti presi in carico dal Dipartimento di Salute Mentale;

Rilevato che la Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1673 del 12 novembre 2018 ha definito la programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale, stabilendo, tra l'altro, che le Aziende Ulss dovranno adeguare il proprio sistema di offerta residenziale, nei limiti dei vincoli posti in ordine al fabbisogno ed alla sostenibilità economico-finanziaria, redigendo un piano di massima da inoltrare entro 60 giorni dall'approvazione della stessa delibera all'UO Regionale competente per il visto di congruità;

Con nota del 18 giugno 2019, protocollo 101370, l'Azienda Ulss 9 Scaligera, ha inoltrato la propria proposta precisando che la stessa era stata condivisa con la Conferenza dei Sindaci;

Con DGR 1437/2019, sono stati approvati in via definitiva i piani di massima presenti dalle Aziende Ulss tenendo conto delle richieste di rimodulazione sopra citate e articolando per l'Azienda Ulss 9 Scaligera le seguenti tipologia di unità di offerta:

Numero di posti letto per unità di offerta (pl) DGR 1437/2019	
CTRP tipo A – SRP 1	56
CTRP tipo B – SRP 2	66
Comunità alloggio estensiva – SRP 3.1	122
Comunità alloggio base – SRP 3.2	65
Gruppo appartamento protetto – SRP 3.3	55

Con deliberazione n. 898 del 31/12/2019 è stato dato avvio alla fase operativa del Piano relativo al sistema di offerta residenziale extra-ospedaliero per la Salute Mentale dell'azienda AULSS 9 Scaligera;

Infine, con Delibera di Giunta Regionale n. 522 del 28 aprile 2020 si è concluso il procedimento di rilascio e di rinnovo di accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di strutture residenziali sanitarie extraospedaliere nell'area della salute mentale, in coerenza con la programmazione regionale e i piani di

Il Proponente: p. Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Alessandro Ferronato

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 90 DEL 04/02/2021

massima di cui alle DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 e n. 1437 del 1° ottobre 2019.

Nell'allegato A della DGR 522/2020 le Unità di Offerta sono categorizzate in cinque tipologie:

- A. Unità di offerta che non modificano né la tipologia di struttura, né il numero di posti letto. Trattasi di strutture che hanno già presentato istanza di accreditamento e che in taluni casi sono già state oggetto di visita di verifica;
- B. Unità di offerta che non modificano la tipologia ma diminuiscono i posti letto previsti nei piani di massima DGR 1437/2019;
- C. Unità di offerta che non modificano la tipologia ma aumentano i posti letto previsti nei piani massima DGR 1437/2019;
- D. Unità di offerta che modificano la tipologia di struttura;
- E. Unità di offerta attive che non sono state inserite nella programmazione presentata dalle Aziende ULSS;

Ritenuto opportuno procedere con la stipula degli accordi contrattuali per le unità di offerta presenti nel territorio dell'Ulss 9 Scaligera e contenute nell'allegato A della DGR 522/2020 utilizzando lo schema tipo approvato con DGR 1438/2017 integrato con i protocolli operativi predisposti dal Dipartimento Salute Mentale per ogni tipologia di struttura;

Ritenuto prioritario, anche a garanzia della continuità assistenziale, provvedere all'approvazione di nuovi accordi contrattuali per le UDO della Salute Mentale denominate Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (C.T.R.P.), di seguito riportate, che attualmente accolgono utenti psichiatrici che verranno debitamente rivalutati al fine di adeguare il sistema di offerta residenziale nei limiti dei vincoli posti in ordine al fabbisogno ed alla sostenibilità economico-finanziaria contenuta nel piano di massima del processo di riorganizzazione che dovrà essere concluso entro i 18 mesi successivi all'approvazione della DGRV di riferimento:

CTRP tipo B - Casa Raldon - Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus

CTRP tipo B - Il Cardo - Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus

CTRP tipo B - Villa San Rocco - Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale onlus

Il Proponente: p. Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Alessandro Ferronato

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 90 DEL 04/02/2021

CTRP tipo B - Villa Guardini 2 - I.C.I.S.S.

CTRP tipo B - Villa Guardini 1 - I.C.I.S.S.

CTRP tipo A – La Casa in Collina – Cercate Società Cooperativa a r.l.

Che a tal fine il Dipartimento Salute Mentale nel dicembre 2019 ha trasmesso ai fornitori di cui sopra note finalizzate alla verifica dell'organizzazione e della qualità dell'attuale gestione, per definire i nuovi accordi contrattuali ai sensi della DGRV n. 1437/19;

Considerato che il DSM valuta che le strutture identificate rispondono a criteri generali e specifici quali, la capacità progettuale, organizzativa e gestionale, la qualificazione professionale degli operatori, il radicamento nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni, la congruità dell'inserimento nella valutazione comparata costi/qualità nel rispetto del budget assegnato, e che rispondono ai requisiti ed indicatori previsti dalla normativa vigente;

Preso atto che la DGRV n. 1673/18 prevede che le tariffe massime di riferimento, comprensive dell'aumento del costo del personale derivante dalla prossima approvazione del CCNL delle Cooperative Sociali e dalla contrattazione regionale come da richiesta presentata da Confcooperative Veneto, Federsolidarietà e Legacoop Veneto nel corso della Commissione tecnico consultiva per la salute mentale del 24/09/18, accolta favorevolmente dalla Regione, per la UDO Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta di tipo A – SRP 1 e di tipo B –SRP 2 sia pari a:

- €. 184,00/die per la CTRP di tipo A, interamente a carico del bilancio sanitario;
- €. 143,00/die per la CTRP di tipo B, interamente a carico del bilancio sanitario;

Considerato che il contratto di cui al presente atto è da ritenersi nell'ambito degli accordi contrattuali e gestionali conseguenti all'accreditamento istituzionale, quale strumento di regolazione dell'offerta dei servizi e delle strutture sanitarie e socio sanitarie fondato sul criterio del rispetto della programmazione sanitaria e socio sanitaria e sociale, così come previsto peraltro dalla DGRV 1616/2008 e s.m.i.;

Ritenuto infine che i nuovi accordi contrattuali avranno decorrenza dal 01/01/2021 fatte salve le strutture per le quali, tenuto conto della proprietà AULSS 9 Scaligera dell'immobile, l'UOC Servizi Tecnico Patrimoniali dell'Ulss 9 sta definendo il contratto di locazione; per tali strutture, fino ad intervenuto contratto di locazione, il

Il Proponente: p. Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Alessandro Ferronato

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 90 DEL 04/02/2021

rapporto giuridico con l'ente gestore rimarrà quello definito nell'ambito della gara di appalto di riferimento;

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la determina n. 4/2011 dell'AVCP "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136", che esclude l'applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accreditamento;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL COMMISSARIO

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di recepire e di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare, per le premesse sopra indicate, lo schema di accordo contrattuale che costituisce parte integrante del presente provvedimento per l'acquisizione del servizio di C.T.R.P. (Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta) – Modulo Attività Assistenziale Intermedia nell'ambito della salute mentale, come segue:

Ente gestore	Struttura	P. L.	Autorizzazione esercizio	Accreditamento
Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale Onlus	CTRP tipo B Casa Raldon Sita in San Giovanni Lupatoto - VR Immobile di proprietà AULSS 9	12	Decreto n. 149 del 18/07/2017	DGRV n. 522 del 28/04/2020
Farsi Prossimo Società	CTRP tipo B Villa San Rocco Sita in Marano di	12	Decreto n. 62 del 21/03/2016	DGRV n. 522 del 28/04/2020

Il Proponente: p. Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Alessandro Ferronato

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 90 DEL 04/02/2021

Cooperativa Sociale Onlus	Valpolicella			
Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale Onlus	CTRP tipo B Il Cardo Sita in Cologna Veneta Immobile di proprietà AULSS 9	12	Decreto n. 150 del 18/07/2017	DGRV n. 522 del 28/04/2020
Istituti Civici di Servizio Sociale I.C.I.S.S.	CTRP tipo B Villa Guardini CTRP 1 e 2 Sita in Verona	10 + 10	Decreto n. 267 del 12/10/2020	DGRV n. 522 del 28/04/2020
Cercate Società Cooperativa a r.l.	CTRP tipo A La Casa in Collina Sita in Valeggio sul Mincio Immobile di proprietà AULSS 9	14	Decreto n. 30 del 10/01/2017	DGR 522 del 28/04/2020

- 3) di stabilire che i nuovi accordi contrattuali avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale, atteso che per le strutture di proprietà AULSS 9 Scaligera dell'immobile, l'UOC Servizi Tecnico Patrimoniali dell'Ulss9 sta definendo il contratto di locazione; per tali strutture, fino ad intervenuto contratto di locazione ed accollo di ogni altro costo che ad oggi risulti a carico dell'ULSS, il rapporto giuridico con l'ente gestore rimarrà quello definito nell'ambito della gara di appalto di riferimento;
- 4) di stabilire che l'allegato accordo contrattuale avrà durata triennale e comunque, ai sensi dell'art. 10 "Durata" punto 1) Allegato A) della DGRV 1303/12, non oltre la data relativa alla scadenza del decreto autorizzativo all'esercizio e/o all'accreditamento che dovrà per tempo essere rinnovato ai fini di garantire la validità e l'efficacia del presente accordo contrattuale che non è soggetto a tacito rinnovo e di dare mandato alla Segreteria del DSM di monitorare quanto previsto al presente punto;
- 5) di approvare altresì l'allegato protocollo operativo per l'Unità Di Offerta SRP 1 e SRP 2, Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - CTRP di tipo A e di CTRP di tipo B come formulato dal direttore del Dipartimento Salute Mentale di concerto con la responsabile della UOSD territorio;
- 6) di delegare il Direttore Amministrativo Territoriale alla sottoscrizione degli accordi contrattuali;
- 7) di stabilire che la retta giornaliera omnicomprensiva per ogni giornata di effettiva presenza di ciascun paziente psichiatrico, definita e ritenuta congrua dal D.S.M. per le caratteristiche del servizio acquisito ed alle prestazioni

Il Proponente: p. Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Alessandro Ferronato

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 90 DEL 04/02/2021

erogate e determinate sulla base del PTI dettagliato (criticità dell'utente, necessità assistenziali ed impegno riabilitativo richiesto), nel rispetto delle DGRV n. 1673/2018 e 1437/2019, sarà corrisposta nella misura di Euro 184,00/die, oltre iva se in quanto dovuta, per il servizio di CTRP di tipo A e , nella misura di Euro 143,00/die, oltre iva se in quanto dovuta, per il servizio di CTRP di tipo B - entrambe quote di rilievo sanitario;

- 8) di incaricare la segreteria del DSM della verifica annuale dell'avvenuta riscossione dei canoni di locazione che saranno definiti nei contratti in via di definizione da parte dell' UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali in via di definizione a carico del gestore delle CTRP Casa Raldon e Il Cardo;
- 9) di dare atto che, fino all'intervenuta sottoscrizione contrattuale, per ciascuna struttura si intendono prorogati gli accordi in corso;
- 10) di approvare l'allegato accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento"
- 11) di prendere atto che in sede di Bilancio Economico Preventivo 2021 e successivi sarà tenuto conto della spesa conseguente al presente provvedimento.

**Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi
 Socio Sanitari**
F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

IL COMMISSARIO
F.TO dott. Pietro Girardi

Il Proponente: p. Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Alessandro Ferronato

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 90 DEL 04/02/2021**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 05/02/2021

P. il Direttore
 UOC Affari Generali
 F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Dir. Amministrativa Territoriale/Dip. Salute Mentale

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direzione Servizi Socio Sanitari
 Direzione Amministrativa
 Direzione Sanitaria
 UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria
 UOC Direzione Amministrativa Territoriale
 Direttore Funzione Territoriale

Il Proponente: p. Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Alessandro Ferronato

**SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI
EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI**

tra
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria ____ (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a _____ via _____, n. _____, p.iva/c.f. _____, nella persona del Direttore generale, legale rappresentante pro-tempore, dr. _____ domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ via _____, n. _____, p.iva/c.f. _____, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli"*;
- la Giunta regionale con deliberazione n. del, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle

risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economicofinanziaria

dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione

Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa addove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;

- il Soggetto _____ è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) _____ di n. ___ posti/posti letto in virtù del provvedimento _____ e dell'accreditamento istituzionale per n. _____ di posti/posti letto della medesima U. di O. in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta _____ accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da

oggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;

- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;

- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal _____ e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS _____ Per il Soggetto privato accreditato

Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS _____ Per il Soggetto privato accreditato

Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante

Data